

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
VIVIANI

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Ordinamento della professione di psicologo** » (1779), d'iniziativa dei senatori Romagnoli Carrettoni Tullia ed altri.
(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Viviani informa che la 7^a Commissione ha richiesto la concessione di un nuovo termine, a norma dell'articolo 39, secondo comma, del Regolamento, per l'emissione del parere sul disegno di legge in titolo.

Dopo che la Commissione si è dichiarata unanimemente favorevole alla concessione di un nuovo termine di quindici giorni, il Presidente ricorda che in una seduta da tenersi giovedì 11 dicembre, interverrà un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione per esprimere alla Commissione le valutazioni politiche di tale dicastero sul provvedimento.

« **Provvedimenti urgenti relativi al processo civile e alla composizione dei collegi giudicanti** » (2246);

« **Aumento della competenza dei giudici conciliatori e dei pretori e modifica del terzo comma dell'articolo 525 del Codice di procedura civile** » (1204), d'iniziativa dei senatori Lanfrè ed altri;

« **Proroga dei termini scadenti nel periodo feriale** » (1592), d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri. (Esame e rinvio).

« **Procedimento di ingiunzione per il recupero dei crediti di lavoro e dei contributi previdenziali ed assistenziali** » (1869), d'iniziativa del senatore Filetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Agrimi, relatore designato alla Commissione per il disegno di legge n. 2246, dichiara preliminarmente che la complessità e l'ampiezza del tema in esame gli suggeriscono di svolgere alcune considerazioni introduttive e generali piuttosto che una disamina puntuale del contenuto del provvedimento, stante anche l'assenza del rappresentante del Governo, interlocutore indispensabile in questa materia. Dopo essersi dichiarato perplesso sull'utilità di un provvedimento che in sostanza, pur ispirato ad una maggiore attuazione dei principi di concentrazione e immediatezza, incide in modo disorganico e incompleto sul vigente sistema del

processo civile — il quale a suo avviso necessita invece di una riforma profonda e radicale richiesta, oltre che dagli operatori pratici del diritto, da tutta l'opinione pubblica — afferma in chiave problematica che l'istituzione di un giudice unico di primo grado in materia civile potrebbe risolvere alla radice tutti i problemi di competenza che contribuiscono ad alimentare le lungaggini del processo e a favorire le pratiche defatigarie dei cittadini interessati a sfuggire fraudolentemente alla macchina della giustizia.

Passa quindi ad esaminare il contenuto del provvedimento di cui è relatore osservando, tra l'altro, che gli articoli da 1 a 13 di esso contengono innovazioni meritevoli di considerazione e di accoglimento, come — ad esempio — la nuova disciplina del regolamento di giurisdizione, che risulta radicalmente rivisto in modo positivo, e delle notificazioni, alle quali è assicurata una maggiore riservatezza.

Gli articoli da 14 a 52 stabiliscono numerose modifiche al processo di cognizione, volte a favorire lo svolgimento di un processo più rapido (ad esempio razionalizzando la disciplina della sospensione, interruzione ed estinzione del processo); tali modifiche tuttavia — a detta del relatore — non soddisfano l'esigenza avvertita dalla pubblica opinione che richiede un'organica riforma del processo di cognizione e non dei miglioramenti ad istituti processuali particolari. Sugli articoli da 53 a 65, che riguardano modifiche ai libri 3° e 4° del codice di procedura civile, ed alle disposizioni di attuazione nonché ad alcuni articoli del codice della navigazione, esprime un giudizio di sostanziale adesione; cita fra l'altro l'articolo 59 che prevede una modifica in tema di opposizione dopo la convalida di sfratto al fine di adeguare la norma al precetto costituzionale, e l'articolo 61 che prevede che il giudice determini le modalità di attuazione dei provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole nella separazione coniugale.

Sugli articoli da 66 a 74, che dettano disposizioni relative alla composizione dei collegi giudicanti, esprime altresì un giudizio, in linea di massima favorevole, affermando anche di ritenere che la riduzione dei mem-

bri del collegio non leda — se attuata entro certi limiti — la garanzia di imparzialità prevista a favore del cittadino interessato.

Dopo essersi brevemente soffermato sulle disposizioni transitorie e finali (articoli 75-81) sulle quali esprime un giudizio favorevole, conclude proponendo che la Commissione valuti preliminarmente con il Governo l'opportunità di procedere immediatamente, anche partendo dall'iniziativa in esame, ad una più radicale riforma del processo civile, abbandonando il metodo delle novelle.

Il senatore De Carolis, relatore sui disegni di legge nn. 1204 e 1592, dopo aver brevemente accennato al contenuto dei due provvedimenti — connesso con quello del più ampio disegno di legge n. 2246 — propone che le funzioni di relatore anche sui due sopra menzionati disegni di legge siano affidate al senatore Agrimi.

Il senatore Martinazzoli si associa alla proposta del senatore De Carolis, anche per ciò che concerne il disegno di legge n. 1869 di cui è relatore:

La Commissione stabilisce quindi che su tutti e quattro i provvedimenti in titolo fungerà da relatore il senatore Agrimi, ai fini di un più efficace svolgimento dell'esame congiunto.

Dopo interventi dei senatori Filetti, Follieri, Lugnano, Martinazzoli, e del presidente Viviani sulla opportunità di aprire immediatamente la discussione generale, ovvero di rinviarla ad una seduta cui prenda parte il Governo — al quale dovrà essere prospettata la proposta avanzata dal senatore Agrimi — la Commissione stabilisce di sospendere l'esame dei disegni di legge, rinviandolo ad una seduta da tenersi il 18 dicembre.

Infine la senatrice Giglia Tedesco Tatò prospetta la possibilità di rivedere alcune norme processuali concernenti il diritto di famiglia in occasione della più ampia riforma del processo civile.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Viviani avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 10 dicembre, alle ore 18, e giovedì 11 dicembre, alle ore 10 e 17, con lo stesso ordine del

giorno della seduta odierna, tranne i disegni di legge nn. 2229 e 2230, approvati nella seduta di ieri.

La seduta termina alle ore 11,40.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

Presidenza del Presidente
SCELBA

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Cattanei.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il senatore Calamandrei esprime rammarico per lo spostamento avvenuto nella data di convocazione della Commissione, rilevando che tale spostamento ha determinato difficoltà nella partecipazione del Gruppo comunista al dibattito sulle comunicazioni del Governo all'ordine del giorno, comunicazioni, peraltro, sollecitate dallo stesso Gruppo comunista. Auspica quindi una più sistematica e tempestiva emanazione dell'ordine del giorno.

Successivamente l'oratore, in riferimento ad un'interrogazione presentata ieri dai membri comunisti della Commissione (con la quale si invita il Governo ad esprimere condanna per il recente, sanguinoso bombardamento aereo israeliano sul Libano, a riaffermare l'esigenza di una soluzione globale dei problemi del Medio Oriente nel senso dell'applicazione delle decisioni dell'ONU ed a ribadire il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese), si augura che il rappresentante del Governo, pur senza dare un'immediata risposta formale all'interrogazione stessa, voglia, in linea generale, precisare il suo punto di vista.

Il presidente Scelba replica anzitutto che la Commissione affari esteri lavora con la massima efficienza e regolarità ed espone i motivi per i quali, oltre alla seduta prevista per l'11 dicembre p. v., egli ha ritenuto opportuno invitare il Governo ad esporre

nella seduta di oggi il proprio punto di vista sugli argomenti all'ordine del giorno, onde consentire un più esauriente dibattito. Aggiunge che per quanto concerne l'interrogazione cui si è riferito il senatore Calamandrei essa potrà essere svolta soltanto allorchè sarà stata formalmente inserita all'ordine del giorno della Commissione.

Il senatore Calamandrei, nel prendere atto delle dichiarazioni del Presidente, ribadisce il proprio rincrescimento per il fatto che precedenti impegni da lui assunti, quando ancora non prevedeva la fissazione della seduta odierna, non gli consentano di partecipare, come vorrebbe, al dibattito. Aggiunge che, per quanto concerne la sopra accennata interrogazione, si rende ben conto delle ragioni regolamentari formali che non ne consentono il consueto regolare svolgimento, ma ritiene tuttavia interesse della Commissione dimostrare una immediata sensibilità per i gravi avvenimenti del Medio Oriente, sui quali il sottosegretario Cattanei potrebbe in ogni caso, se lo credesse opportuno, esprimere l'opinione del Governo, dato anche lo stato di turbamento dell'opinione pubblica.

Il presidente Scelba osserva, a questo punto, che il rappresentante del Governo può sempre, di sua iniziativa, esprimere il proprio punto di vista su problemi di politica internazionale.

Il senatore Brosio, dal canto suo, si riserva di intervenire nel dibattito sulle comunicazioni del Governo nella seduta del giorno 11 dicembre, mentre per quanto concerne il problema posto dall'interrogazione del senatore Calamandrei dichiara che, a parte il rammarico per le vittime del bombardamento, egli avrebbe da svolgere una serie di considerazioni nel corso di un regolare dibattito sull'interrogazione. Anche il senatore Endrich si dichiara dello stesso avviso aggiungendo, per quanto concerne l'interrogazione che il Gruppo del MSI-Destra nazionale è contrario ad ogni forma di genocidio e di violenza.

Il sottosegretario Cattanei in merito agli avvenimenti verificatisi nel Medio Oriente, e riferendosi ad una dichiarazione emanata ieri dal Governo italiano, ricorda che il Governo stesso ha già in più occasioni deplo-

rato ogni forma di violenza che distrugge, in un'inarrestabile spirale, ogni possibilità di pace nella regione. Dichiarò, perciò, che il Governo italiano, in tutte le sedi si adopererà perchè tra il popolo israeliano e quello palestinese possa instaurarsi una vera pace.

Il senatore Brosio replica che, al di fuori di un completo ed esauriente dibattito, la comunicazione del Governo può suscitare riserve e preannuncia che, in ogni caso, egli presenterà una propria interrogazione.

Successivamente il sottosegretario Cattanei comunica che l'iter governativo del provvedimento di modifica della legge n. 1222, sulla cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo è in via di perfezionamento ed aggiunge che una relazione del Ministero degli affari esteri sull'applicazione della legge stessa è già stata pubblicata in allegato al bilancio ed i commissari potranno utilizzarla in sede di dibattito sul citato disegno di legge di modifica, allorchè verrà presentato in Parlamento. L'oratore aggiunge che in merito al terzo punto dell'ordine del giorno — concernente comunicazioni del Governo sulla Conferenza del Comitato del disarmo di Ginevra e sul negoziato di Vienna sulla riduzione reciproca e bilanciata delle forze in Europa centrale — egli ha un testo scritto che potrebbe essere messo a disposizione dei commissari.

Il presidente Scelba dichiara di concordare con la procedura proposta dal Sottosegretario e la seduta viene rinviata, dando per letta la comunicazione del Sottosegretario sul terzo punto all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

« Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica Italiana e l'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (A.I.E.A.), concernente i contributi al finanziamento del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste, firmato a Vienna il 7-8 agosto 1974 » (2284).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame, sospeso il 19 novembre. A seguito di chiarimenti fornitigli dal sottosegretario Cattanei, il relatore, senatore

Oliva, scioglie le riserve da lui manifestate nella seduta precedente. Quindi la Commissione dà mandato al senatore Oliva di riferire in senso favorevole all'Assemblea, inserendo nel provvedimento una modifica — relativa alla copertura finanziaria — resa necessaria dall'eventualità che il provvedimento concluda il suo iter definitivo dopo il 31 dicembre 1975. Si stabilisce altresì di chiedere all'Assemblea l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente
VIGLIANESI*

Interviene il Ministro delle finanze Visentini.

La seduta ha inizio alle ore 10,25.

IN SEDE REDIGENTE

« Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili » (2211), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione).

Riprende la discussione sul punto c) del terzo comma dell'articolo 3, sull'ultimo comma dello stesso articolo, nonchè sull'articolo 8 del disegno di legge, accantonati nella seduta di ieri.

Il ministro Visentini conferma di non poter accettare, anche dopo gli ultimi accertamenti fatti, l'emendamento al punto c) del terzo comma dell'articolo 3, proposto dalla Sottocommissione, affermando che esso porterebbe ad una piena esenzione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, non risultando esservi immobili acquistati in deroga alle disposizioni della legge n. 153 del 1969, e rileva d'altronde alcune imperfezioni nella formulazione dell'emendamento stesso. Per venire incontro alle esigenze prospettate

nella precedente seduta in merito a questo problema, e agli altri rimasti in sospeso, propone un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 3: restando fermo il punto a) di tale comma, si prevede una riduzione al 40 per cento dell'imposta di cui al punto b) per i terreni e fabbricati destinati ad esercizio di attività agricole e forestali, e si introduce — con una lettera c) — una riduzione al 25 per cento dell'imposta sugli incrementi di valore degli immobili non destinati all'esercizio delle attività istituzionali, appartenenti agli enti previdenziali. Si prevede inoltre — aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 25 del decreto presidenziale n. 643 del 1972 — che l'imposta di cui all'articolo 2 dello stesso decreto è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte in linea retta o in favore del coniuge.

Il senatore Crollalanza ribadisce i motivi per cui la sua parte politica ha ritenuto di aderire all'emendamento proposto dalla Sottocommissione in merito agli enti previdenziali, non ritenendo ostative all'accoglimento di esso le obiezioni del Ministro. Di fronte alla posizione assunta dal rappresentante del Governo egli ripresenta un emendamento, firmato anche dal senatore Pazienza, in cui si chiede la totale esenzione dall'INVIM del patrimonio degli enti previdenziali; subordinatamente al non accoglimento di esso ripropone l'emendamento presentato in materia dalla Sottocommissione, e — in via ulteriormente subordinata — un altro emendamento inteso a ridurre l'imposta su tali immobili al 10 per cento.

Segue un intervento del senatore De Matteis, che sottolinea come non si sia tanto di fronte a problemi di natura tecnica, quanto alla scelta se sottoporre o meno all'imposta gli immobili degli enti previdenziali. Quindi il senatore Lepre chiede chiarimenti circa la possibilità di introdurre un « tetto » — come era stato auspicato — per la riduzione, proposta dal Governo, al 50 per cento dell'imposta in caso di successione in linea retta o fra coniugi: il ministro Visentini chiarisce le difficoltà di ordine tecnico, derivanti dalla natura oggettiva e non soggettiva dell'imposta, rilevando come la riduzione costi-

tuirà praticamente un'agevolazione solo per i patrimoni minori, data la detraibilità dell'imposta stessa dall'imposta di successione, e il senatore Lepre prende atto di tali chiarimenti.

Successivamente il senatore Pazienza — ribadita la posizione della propria parte politica — prospetta la possibilità di far ricorso alla procedura di cui al secondo comma dell'articolo 36 del Regolamento, per avere dall'Assemblea indicazioni sui criteri informativi da seguire, rilevando il contrasto tra la posizione unanimemente assunta dai Gruppi in sede di Sottocommissione, e quella del Governo, il cui emendamento ritiene inaccettabile.

Il presidente Viglianesi fornisce precisazioni di ordine regolamentare, rilevando come alla procedura anzidetta non si possa ricorrere nel presente stadio dell'esame del disegno di legge, dopo l'approvazione della maggior parte degli articoli. Ulteriori precisazioni sono formulate dal senatore Poerio.

Il relatore alla Commissione, senatore De Ponti, auspicando che non si giunga al ricorso a procedure che allungherebbero i tempi di approvazione del provvedimento, invita il Governo a venire ulteriormente incontro alle esigenze prospettate dalla Commissione per gli immobili degli enti previdenziali.

Il Ministro delle finanze, ribadite le considerazioni sulla natura dell'imposta svolte nella precedente seduta, dichiara di aderire all'invito del relatore, portando al 20 per cento l'imposta sugli immobili in questione, ma di non poter ridurre ulteriormente l'imposizione: si pronuncia quindi in senso contrario agli emendamenti illustrati dal senatore Crollalanza.

L'ultima proposta del Ministro è accolta dal senatore Borsari a nome del Gruppo comunista, in considerazione delle difficoltà collegate con l'adozione del sistema proposto dalla Sottocommissione che peraltro — egli dice — sarebbe stato preferibile. Accetta altresì le altre modificazioni introdotte dal Governo all'ultimo comma dell'articolo 3: ritira pertanto l'emendamento presentato dal suo Gruppo per gli immobili destinati ad attività agricola, prendendo atto del sia pur

parziale accoglimento delle loro proposte; prende altresì atto delle dichiarazioni del Ministro circa l'impossibilità di introdurre una imposta a scaglioni, in merito alla riduzione d'imposta per i trasferimenti a causa di morte.

Anche il senatore Cipellini dichiara, a nome del Gruppo socialista, di accettare l'emendamento governativo che va incontro alle esigenze degli enti previdenziali rappresentate dal suo Gruppo.

Il senatore Segnana, ricordata la posizione favorevole alla totale esenzione degli immobili degli enti di previdenza e assistenza assunta dalla Democrazia cristiana, stante la preoccupazione di un possibile dissesto dei bilanci degli enti stessi in conseguenza dell'introduzione di tale imposta, dichiara di prendere atto del miglioramento intervenuto nella posizione del Governo e di accettare quindi il testo proposto dal ministro Visentini.

Preferenza per la proposta della Sottocommissione è poi manifestata dal senatore Bergamasco, che peraltro prende atto dell'atteggiamento meno sfavorevole assunto dal Ministro in materia.

Il senatore Pazienza e il senatore Crollalanza, infine, ribadiscono la posizione già assunta nel dibattito dal Gruppo del MSI-Destra nazionale, invitando il Ministro ad un ulteriore avvicinamento alle loro richieste, e presentano — in via ulteriormente subordinata agli emendamenti già illustrati — un emendamento volto a prevedere un regime transitorio per i primi due anni, con una imposta ridotta del 10 per cento per gli immobili degli enti previdenziali.

Dopo che il Ministro ha escluso di poter addiventare ad ulteriori riduzioni dell'imposta rispetto al 20 per cento da lui accettato, il senatore Buzio — ricordando l'importanza del problema relativo agli enti di previdenza — esprime apprezzamento per la posizione del senatore Pazienza, ma dichiara, in considerazione dell'andamento del dibattito, di accettare l'emendamento governativo.

Segue una richiesta del senatore Poerio di ridurre ulteriormente l'imposta sugli incrementi di valore degli immobili destinati ad

attività agricola al 20 per cento: il ministro Visentini dichiara di non poter acconsentire.

Si passa alla votazione degli emendamenti: non sono accolti l'emendamento alla lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, presentato dai senatori Crollalanza e Pazienza, che riproduce l'emendamento presentato a tale punto dalla Sottocommissione, nonché l'altro — degli stessi proponenti — aggiuntivo di un comma alla fine dello stesso articolo al fine di ridurre al 10 per cento l'imposta sui suddetti immobili o subordinatamente, a ridurla a tale percentuale per i primi due anni di applicazione dell'imposta stessa.

Viene quindi accolto l'emendamento governativo sostitutivo dell'ultimo comma, con alcune correzioni di ordine formale suggerite dai senatori De Ponti, Bergamasco e Segnana. Con tale emendamento si prevede una riduzione al 40 per cento dell'imposta sugli immobili destinati alle attività agricole e forestali ed una riduzione al 20 per cento dell'imposta sugli immobili degli enti previdenziali. Si prevede inoltre che l'imposta di cui all'articolo 2 del decreto presidenziale n. 643 del 1972 è ridotta al 50 per cento per gli incrementi di valore degli immobili trasferiti a causa di morte, in linea retta o in favore del coniuge.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento dei senatori Crollalanza e Pazienza alla lettera a) dello stesso ultimo comma dell'articolo 3.

Viene infine approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Sono successivamente posti in votazione, e non accolti dalla Commissione, tre articoli aggiuntivi proposti dai senatori Borsari ed altri, al fine di modificare gli articoli 6, 18 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, prevedendo diverse procedure per la determinazione dell'imponibile dell'INVIM, nonché l'intervento degli enti locali nella fase di accertamento dell'imposta.

Viene quindi approvato l'articolo 8.

La Commissione conferisce, infine, mandato al senatore De Ponti di riferire all'Assemblea, presentando il testo degli articoli approvati.

La Commissione dà altresì mandato al relatore di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

La seduta termina alle ore 11,50.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente
CIFARELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 10,20.

PER LA SCOMPARSA DEL SENATORE ANGELO DE LUCA

Commosse parole di cordoglio per la scomparsa del senatore Angelo De Luca sono pronunciate, in apertura di seduta, dal presidente Cifarelli, che ricorda brevemente la sua impegnata partecipazione ai lavori della Commissione Istruzione sulla questione delle Università abruzzesi.

COMUNICAZIONI DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE SU UNA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA CORTE DEI CONTI IN ORDINE A NORME DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DISCUSSIONE SU TALI COMUNICAZIONI

Il sottosegretario Spitella, dopo aver dato notizia degli impegni che impediscono al Ministro della pubblica istruzione di prendere personalmente parte agli odierni lavori, premette che, sulla base di una prassi sin qui seguita e che ha sollevato vari dubbi (tanto che pendono innanzi al Parlamento proposte intese ad escludere il controllo della Corte dei conti sugli atti di Governo aventi valore di legge), è stato sottoposto a visto di registrazione il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

La sezione del controllo della Corte ha ritenuto non idoneo l'articolo di copertura

di detto decreto, che rinvia ad una successiva legge l'indicazione dei mezzi finanziari necessari per far fronte al relativo onere.

Tale rinvio è stato necessario — spiega il sottosegretario Spitella — per l'impossibilità (in mancanza di una specifica previsione della legge di delega) di indicare i fondi necessari quando si era ancora nella fase della predisposizione del bilancio 1976. Secondo il rappresentante del Governo la tecnica usata non è da ritenersi impropria, dato che il decreto delegato, destinato ad entrare in vigore dal 1° gennaio 1976, avrebbe avuto effetti dal punto di vista finanziario soltanto dal 1° luglio 1976, essendo la spesa ripartita, in ragione di metà degli ammontari, tra questa ultima decorrenza e quella del 1° luglio 1977.

Quanto alla eccezione di incostituzionalità (che investe la stessa legge di delega, in quanto neanche essa contiene per questa parte, alcuna indicazione di copertura) manifesta perplessità essendo dubbio che la Corte dei conti in sede di controllo possa adire la Corte costituzionale, alla luce anche dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che prevedono la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale soltanto nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale.

In ogni modo, conclude l'onorevole Spitella, giacché la decisione della Corte dei conti ha creato una grave situazione di disagio in quanto viene a turbare le aspettative del personale della scuola — che dal provvedimento delegato vedeva riconosciuta una giusta rivalutazione del proprio trattamento economico anche in relazione ai maggiori impegni culturali e professionali derivanti dall'attuazione dei decreti delegati del maggio 1974 — il Governo ha ritenuto, senza pregiudizio di quelle che saranno le decisioni della Corte costituzionale nella questione di principio, di dover sottoporre all'approvazione del Parlamento un disegno di legge che, facendo salvi gli atti procedurali già compiuti, nonchè le decorrenze stabilite, prorogherà il termine per l'esercizio della delega previsto dal ricordato articolo 3 e indicherà i mezzi di copertura della spesa che, peraltro, sono già contenuti nel bilancio per l'anno 1976.

Si apre il dibattito. Intervengono i senatori Pieraccini, Valitutti, Perna e Plebe.

Il senatore Pieraccini, osservato che la corte dei conti in sede di controllo non può adottare provvedimenti di natura giurisdizionale — potendo solo rifiutare la registrazione degli atti — rileva la necessità di un intervento, anche a livello legislativo, per porre fine alla confusione delle competenze, fra i poteri dello Stato, che si è venuta manifestando. Riconosce, inoltre, che il ricorso ad una nuova legge di delega si può ritenere opportuno ai fini pratici del soddisfacimento delle aspettative del personale interessato e sottolinea la necessità che una esplicita previsione della copertura finanziaria venga inserita non già in un decreto delegato ma nel nuovo provvedimento legislativo.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Spitella, che dà ulteriori chiarimenti sull'atteggiamento del Governo, ha la parola il senatore Valitutti. Dichiarò di condividere in via di massima le considerazioni del senatore Pieraccini sul comportamento della Corte dei conti; nel merito della questione, rileva come esso tragga origine da un comportamento in un certo senso dilettantistico del Governo, al quale — egli precisa — era già stata fatta notare, dall'apposita Commissione interparlamentare, l'omissione di una corretta copertura finanziaria. Sottolinea, quindi, la necessità che per la parte della spesa in discussione si provveda col nuovo atto legislativo da sottoporre al Parlamento.

Successivamente interviene il senatore Perna il quale osserva, in ordine al comportamento della Corte dei conti, che il predetto organo avrebbe, se mai, dovuto semplicemente rifiutarsi di registrare il provvedimento governativo, salva poi la possibilità, da parte del Governo, di chiederne la registrazione con riserva.

Rimane, quindi, prosegue l'oratore, da chiarire una questione di principio su quelli che sono — in base all'articolo 100 della Costituzione — i poteri della Corte dei conti la quale, egli nota, può opporre un rifiuto assoluto di registrazione di atti solo nei tre specifici casi previsti dall'articolo 25 del testo unico del 1934. Inoltre — dopo aver messo in

evidenza la necessità che venga tempestivamente messa a disposizione dei parlamentari la documentazione attinente alle questioni di legittimità costituzionale — fa presente l'opportunità di adeguati interventi, ai competenti livelli, al fine di evitare interferenze fra organi dello Stato, che potrebbero dar anche luogo a non auspicabili formali conflitti ed aggiunge che il Gruppo comunista si riserva di avanzare, al riguardo, le proposte che appariranno necessarie.

Ha quindi la parola il senatore Plebe, il quale paventa che interventi del tipo suggerito dal precedente oratore possano apparire come interferenze, da parte del potere legislativo, sia nei confronti degli organi di controllo sia nei confronti della Corte costituzionale; un intervento — egli precisa — potrebbe essere compiuto, se mai, dopo la decisione del supremo organo costituzionale e solo sul problema della proponibilità di tali tipi di questioni da parte della Corte dei conti in sede di controllo.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Pieraccini e Valitutti, ha la parola il senatore Burtulo che individua l'orientamento emerso nel corso del dibattito, sul quale il Gruppo democristiano concorda, e cioè l'inserimento, nel preannunciato provvedimento legislativo di proroga della delega (per la parte attinente all'articolazione tecnica della normativa) del necessario dispositivo finanziario.

Dal canto suo, il sottosegretario Spitella fa presente che il Governo non intende pregiudicare la soluzione del problema dei rapporti con gli organi di controllo, preoccupandosi intanto di far fronte con urgenza alle attese del personale.

Il presidente Cifarelli interviene — a conclusione del dibattito — rilevando che circa la legittimazione della Corte dei conti a sollevare questione di legittimità costituzionale, le indicazioni, che mergono dai precedenti, sono contrastanti.

Quanto alle indicazioni a favore — ricorda l'oratore — la Corte costituzionale (con le sentenze n. 121 del 1966 e n. 142 del 1968) ha ritenuto che la Corte dei conti possa sollevare incidentalmente questioni di legittimità costituzionale in sede di giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato.

La Corte costituzionale, pur non negando che dubbi possano nutrirsi sul carattere giurisdizionale della Corte dei conti anche nella suddetta sede, ha ritenuto tuttavia che il preminente interesse alla certezza del diritto e alla osservanza della Costituzione vietasse che, dalla distinzione tra le varie categorie di giudizi e processi, si potesse trarre la conseguenza della esclusione della proponibilità di questioni di legittimità costituzionale.

Di contro con la sentenza n. 72 del 1975 la Corte costituzionale ha recentemente invece negato la legittimazione a sollevare incidentalmente questioni di legittimità costituzionale di autorità soggettivamente giurisdizionale (quale potrebbe essere, nonostante i dubbi ricordati anche la Corte dei conti), quando eserciti funzioni amministrative. Non mancano tuttavia precedenti orientamenti, della Corte stessa, in senso difforme.

In conclusione, sottolinea il presidente Cipelini, in attesa di conoscere i termini dell'ordinanza in questione, si può ritenere, alla luce della giurisprudenza accennata, non manifestamente infondata la opinione della Corte dei conti, circa la propria legittimazione, anche nelle ipotesi considerate, a sollevare questione di costituzionalità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Cifarelli ricorda che, nella prossima settimana, la Commissione dovrà proseguire l'esame dei disegni di legge sulle nuove università e che, in sede ristretta, sarà proseguito il dibattito sugli enti lirici, sul provvedimento relativo al mercato dell'arte moderna e sulle questioni connesse con la sentenza n. 219 della Corte costituzionale.

Il calendario dei lavori viene pertanto concordato come segue: mercoledì 10 e giovedì 11, ugualmente alle ore 10, si avrà il seguito dell'esame dei disegni di legge sulle nuove università e degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della Commissione plenaria; negli stessi giorni, nel pomeriggio, si riunirà poi la Sottocommissione per gli enti lirici (rispettivamente, alle ore 18,30 e alle ore 16,30); ancora mercoledì 10, alle ore 16,30, si riunirà la Sottocommis-

sione delle Commissioni riunite 7^a e 10^a per l'esame del disegno di legge sul mercato dell'arte moderna; venerdì 12, alle ore 10, si terrà infine la Sottocommissione per la sentenza n. 219 della Corte costituzionale.

IN SEDE REFERENTE

- « Istituzione delle Università statali degli Studi della Basilicata e del Molise, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso » (2298);
- « Istituzione delle Università statali della Toscana e di Cassino, nonché dell'Istituto superiore di educazione fisica in Cassino » (2299);
- « Istituzione delle Università in Abruzzo » (2300);
- « Istituzioni di Università statali in Abruzzo » (1379), d'iniziativa dei senatori De Luca ed altri;
- « Contributo annuo dello Stato in favore della libera Università di Urbino » (1830), d'iniziativa dei senatori Venturi e Baldini;
- « Statizzazione della libera università di Urbino » (2046), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;
- « Statizzazione delle Università d'Abruzzo e di Trento » (1975), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri;
- « Provvedimenti finanziari urgenti a favore delle libere Università dell'Abruzzo e della libera Università di Urbino » (2078), d'iniziativa dei senatori Veronesi ed altri.
- « Istituzione dell'Università degli studi nel Molise » (46), d'iniziativa dei senatori Sammartino ed altri;
- « Istituzione dell'Università in Basilicata » (117), d'iniziativa dei senatori Scardaccione ed altri;
- « Istituzione dell'Università della Lombardia orientale a Brescia » (325), d'iniziativa dei senatori De Zan ed altri;
- « Istituzione dell'Università statale a Brescia » (1597), d'iniziativa dei senatori De Zan e altri;
- « Istituzione di un Istituto superiore di educazione fisica con sede in Verona » (1196), d'iniziativa del senatore Limoni;
- « Istituzione di Università statali nelle province di Frosinone e Viterbo » (1325), d'iniziativa del senatore Minnocci.
- « Istituzione in Benevento della terza università della Campania » (1590), d'iniziativa dei senatori Ricci e Tanga;

- « Istituzione della facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università di Salerno » (1679), d'iniziativa dei senatori Pinto e Tesauro;
- « Istituzione della nuova Università di Caserta » (1816), d'iniziativa del senatore Santonastaso;
- « Istituzione di una scuola superiore di archeologia nella città di Agrigento » (1832), d'iniziativa dei senatori Di Benedetto e Piovano.
- « Istituzione dell'Università degli studi di Verona » (2314), d'iniziativa dei senatori Limoni ed altri. (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende il dibattito, sospeso il 26 novembre. Intervengono i senatori Veronesi e Valitutti.

Il senatore Veronesi — dopo essersi doluto del ritardo con cui si è potuto conoscere il documento comprendente le valutazioni del Ministro e del CIPE in merito alla programmazione universitaria, per la quale il Gruppo comunista rimane disposto a dare ogni positivo contributo — osserva di avere l'impressione che il suddetto documento sia frutto o di una elaborazione estremamente affrettata o di una precisa volontà di evitare il discorso sui contenuti da dare alla programmazione stessa.

I dati rilevati — sottolinea l'oratore — sono estremamente limitati, mancando lo studio dinamico delle singole realtà universitarie, così come manca una valutazione adeguata ed articolata dei così detti « bacini di utenza ».

Dopo avere, quindi, rilevato che il quadro descritto nel documento ministeriale appare privo di proiezioni verso la realtà economico-sociale del Paese e non consente di individuare una politica organica che trasformi le realtà precostituite ed utilizzi tutte le disponibilità esistenti, si rammarica anche dello scarso apporto dato al riguardo dalle Regioni, e in generale si dice scontento delle esperienze avutesi nel campo della programmazione dello sviluppo.

Si sofferma quindi sui nuovi contenuti che potrebbero essere realizzati (cita, ad esempio, l'ordinamento dell'anno accademico in corsi semestrali) e sul problema del coordinamento tra attività di insegnamento e di ricerca; sottolinea, infine, l'opportunità di un adeguato sforzo di potenziamento dei centri

di ricerca, che potrebbero diventare poli di interesse a livello internazionale e ciò — ribadisce l'oratore — sempre in un quadro di valutazione generale, nel quale va confermata la priorità al problema delle università abruzzesi.

Secondo il senatore Valitutti il parere espresso dal CIPE, il 12 maggio 1975, in vista del piano organico di sviluppo delle università risulta fondato sul presupposto, razionalmente inaccettabile, egli dice, che le sedi universitarie debbano potersi distribuire, su tutto il territorio nazionale, con gli stessi criteri (di natura quantitativa) con cui vengono localizzate le rivendite dei sali e dei tabacchi. Dopo essersi soffermato sugli altri dati da prendere in considerazione — culturali e anche storici — il senatore Valitutti in via generale afferma poi che le incertezze non solo riguardo al futuro assetto dell'ordinamento degli studi superiori ma anche in merito alla loro finalizzazione nell'ambito della moderna società italiana renderanno impossibile — finché non verranno superate — qualsiasi serio tentativo di piano, dovendosi individuare, prima di tutto, appunto l'oggetto.

Di conseguenza egli ritiene che la Commissione, qualora si soffermasse ulteriormente su tale tematica, rischierebbe di rinunciare per sempre di misurarsi con i problemi urgenti i quali, ribadisce ripetutamente il senatore Valitutti, allo stato delle cose non possono non essere risolti al di fuori della programmazione, ora impossibile.

L'assunto è ulteriormente lumeggiato dall'oratore con alcune osservazioni critiche nei confronti di un argomento, solo apparentemente indiscutibile, egli dice, con cui viene sostenuta la necessità della moltiplicazione delle sedi universitarie: il grande incremento del numero degli iscritti, ed il conseguente affollamento, specie di alcuni centri universitari.

A questo proposito il senatore Valitutti fa notare che chi utilizza tale argomento dimentica un dato altrettanto incontrovertibile e cioè che l'università italiana oggi è un'università non di frequentanti ma di iscritti, di assenti, di semplici candidati agli esami, e ciò anche in conseguenza della applicazione

del principio della apertura delle iscrizioni a tutti coloro (anche ai cittadini stranieri) che ne facciano domanda.

Il senatore Valitutti riconosce che l'argomento da lui richiamato costituisce uno dei temi della riforma, ma osserva che, proprio in attesa della auspicata trasformazione di tutto il settore dell'istruzione superiore, presupposto necessario della futura pianificazione, pretendere di applicare l'articolo 10 delle misure urgenti nella parte in cui esso (al di là delle non convincenti interpretazioni in senso contrario) in realtà fa obbligo di procedere ad una programmazione universitaria significa, allo stato, sabotare la istituzione delle università statali là dove queste rappresentino un problema urgente.

Passando quindi ad una seconda parte del suo intervento il senatore Valitutti ritiene che urgenti siano la statizzazione delle università abruzzesi (anche se egli non accetta la sottostante logica della localizzazione di atenei in ogni capoluogo di provincia) e così quella delle università di Cassino e di Viterbo, istituzioni che hanno già una loro vita e pongono problemi anche di natura finanziaria che non possono essere disattesi. Perplesso egli invece nutre quanto alle nuove progettate sedi di Potenza e di Campobasso: fra l'altro osserva che le misure urgenti richiedono un prioritario impegno di studio per le regioni prive di università e non già l'obbligo di istituire università in ogni regione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

AGRICOLTURA (9^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente
COLLESELLI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Lobianco.

La seduta ha inizio alle ore 11,50.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per la protezione della natura e della fauna e per l'esercizio della caccia » (285), d'iniziativa dei senatori Fermariello ed altri;

« Norme per la difesa della fauna selvatica italiana » (604), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri;

« Legge quadro sulla caccia » (768), d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri;

« Norme per la protezione degli ambienti naturali della fauna selvatica e per la disciplina dell'esercizio venatorio » (1200), d'iniziativa dei senatori Averardi ed altri.

« Modifiche ed integrazioni agli articoli 8 e 71 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, recante norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia » (2303), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente avverte che proseguirà la discussione degli articoli, rinviata nella seduta di ieri.

Il senatore Buccini, relatore alla Commissione, comunica che nelle riunioni tenutesi ieri sera e nella mattinata la Sottocommissione ha definito il testo di altri articoli del testo unificato e in particolare quelli concernenti il divieto dell'uccellazione e le norme transitorie per l'uso dei richiami vivi.

Illustra quindi il testo di un articolo 4-bis, (per il quale peraltro dovrà essere valutata, al momento del coordinamento finale, la migliore collocazione), nel quale il divieto dell'uccellazione viene riferito a tutto il territorio nazionale in modo che la norma possa costituire orientamento anche per le Regioni a statuto speciale.

Il Presidente sottolinea la conferma, da parte della Commissione, di un preciso orientamento sull'abolizione dell'uccellazione, e pone in votazione l'articolo proposto dal relatore, cui si dichiara favorevole il rappresentante del Governo.

La Commissione approva l'articolo, con la rubrica « Divieto dell'uccellazione », nel seguente testo:

« È vietata, in tutto il territorio nazionale, ogni forma di uccellazione.

È vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli consentiti dalla presente legge ».

Il relatore Buccini illustra il testo dell'articolo 10, che rimette alle norme regionali la disciplina degli appostamenti di caccia fissi e temporanei, avvertendo che tale forma di caccia potrà continuare, salva la soluzione del problema dell'uso dei richiami vivi, e sottolineando che per gli appostamenti di tipo stabile viene richiesto il consenso anche del conduttore del fondo, per una migliore salvaguardia degli interessi della produzione agricola.

Il sottosegretario Lobianco dichiara di non insistere su un emendamento presentato dal Governo, e si dichiara favorevole al testo proposto dal relatore.

La Commissione approva l'articolo 10, sotto la rubrica « Appostamenti fissi e temporanei », nel seguente testo:

« Le Regioni possono regolamentare e autorizzare gli appostamenti fissi e temporanei di caccia. Per gli appostamenti che importino preparazione di sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, sono necessari i consensi del proprietario e del conduttore del fondo, del lago o stagno privato ».

Il relatore dà lettura del testo di un articolo aggiuntivo, da inserire fra le norme transitorie, risultante da un'ulteriore elaborazione di un testo già indicato come articolo 10-bis, e così formulato:

« Al fine di consentire il graduale adeguamento dell'esercizio venatorio alle disposizioni della presente legge, ed in particolare a quelle dell'articolo 4-bis, per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni, con proprie leggi e previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, potranno regolamentare ed autorizzare, con specifiche autorizzazioni nominative, la cattura, la detenzione e la cessione di un numero predeterminato di uccelli per ciascuna provincia, da utilizzare come richiami vivi negli appostamenti di caccia, indicati fra una o più delle seguenti specie: Passero (*Passer Italiae*); Passera mattugia (*Passer montanus*); Storno (*Sturnus vulgaris*); Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); Tordo sassello

(*Turdus iliacus*); Cesena (*Turdus pilaris*); Merlo (*Turdus merula*); Colombaccio (*Columba palumbus*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*).

Le Regioni potranno altresì, per lo stesso periodo, regolamentare con proprie leggi, previo parere favorevole del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e con specifiche autorizzazioni nominative, la cattura, la detenzione e la cessione, secondo quantità rigorosamente limitate, di determinate specie di uccelli per fini amatoriali, scelte fra quelle indicate nell'articolo 6 come specie cacciabili, e limitatamente ai periodi di caccia previsti in tale articolo ».

Su richiesta del rappresentante del Governo, la Commissione accantona la discussione di tale articolo.

Il relatore Buccini illustra il nuovo testo dell'articolo 11, concernente la gestione sociale del territorio, richiamandosi alle discussioni già svoltesi in merito all'esigenza del graduale superamento del sistema delle riserve di caccia, ritenute superate sia per il loro carattere privatistico, sia per le forme di privilegio cui esse danno luogo. Sottolinea altresì che il sistema della gestione sociale, già sperimentato in numerosi Paesi, potrà consentire forme nuove e più efficaci di regolamentazione dell'attività venatoria su determinati territori, di estensione non superiore a un certo limite.

Il senatore Pacini ricorda di aver presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 11, collegato ad altro emendamento presentato in relazione all'articolo 30 concernente il regime transitorio per le riserve esistenti. In tale emendamento all'articolo 11, che si collegava ai principi generali perseguiti dalla Commissione nella elaborazione della legge-quadro, veniva suggerita una forma associativa definita « consorzio faunistico-venatorio » che avrebbe potuto rappresentare una valida soluzione. Per tale proposta, non ha però registrato sufficienti consensi; pertanto, nello stesso spirito di costruttiva collaborazione che ha animato la Commissione su tali problemi, dichiara di ritirare la sua proposta, aderendo al testo del relatore nel quale sono recepite molte indicazioni da lui formulate. In tale testo, rileva

però alcuni dettagli che possono essere modificati, e suggerisce di sostituire, nel primo comma, le parole « a tutti i cacciatori » con le altre « ai cacciatori »; di escludere le foreste demaniali dai territori utilizzabili per la gestione sociale; e di riferire anche alla Regione il parametro di un quarto, come limite massimo di estensione per i territori da assoggettare a gestione sociale.

Il senatore Dante Rossi si dichiara favorevole alla prima proposta del senatore Pacini, ma contesta l'opportunità di fare riferimento all'intera Regione per la delimitazione dei territori a gestione sociale, avvertendo che in tale caso gran parte dei territori di una sola provincia potrebbe risultare esclusa dalla libera caccia.

Il senatore Artioli, dopo aver osservato che nel testo letto dal relatore va riprodotto un riferimento alle « zone umide e vallive » già recepito dalla Sottocommissione su suggerimento dello stesso senatore Pacini, dichiara di concordare con la prima proposta, ma di non condividere quella concernente un riferimento alla superficie regionale. Per quanto concerne la proposta del senatore Pacini in merito alle foreste demaniali, avverte che il problema potrà essere definito in una apposita norma transitoria già esaminata dalla Sottocommissione. In merito alla formulazione proposta dal relatore, rileva che essa introduce, dopo una lunga elaborazione, un principio dinamico, in quanto, mentre si consegue il superamento del sistema delle riserve private, se ne salvaguardano i risultati utili, soprattutto dal punto di vista faunistico, e si pongono infine le premesse per conseguire forme più razionali di collegamento dei cacciatori al rispettivo territorio.

Il senatore Balbo concorda con la prima proposta del senatore Pacini, e contesta la possibilità di un riferimento al territorio regionale per la definizione del parametro massimo, riaffermando l'esigenza di assicurare in ciascuna provincia un preciso rapporto fra le zone di libera caccia e le zone a gestione sociale.

Il senatore Fermariello, pronunciandosi negativamente sulla stessa proposta del senatore Pacini, rileva la necessità di garan-

tire alla libera caccia un'area certa e predefinita in ciascuna provincia. Pur aderendo al testo proposto dal relatore, richiama alcune perplessità già da lui sollevate in merito alla soluzione proposta.

Il sottosegretario Lobianco insiste per un emendamento, proposto dal Governo, per meglio precisare i compiti delle zone di gestione sociale, rilevando che il testo proposto dal relatore ha recepito solo in parte i criteri in esso indicati. Insiste altresì perchè siano escluse le foreste demaniali.

Dopo interventi dei senatori Dante Rossi, Artioli, Pacini, Martina e Del Pace sui problemi posti dalle richieste del Governo, il relatore dà lettura di alcune modifiche al testo già proposto, in cui vengono recepite le indicazioni emerse dalla discussione.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti proposti, e l'articolo 11, con le modifiche indicate dal relatore (cui si dichiara favorevole il rappresentante del Governo) viene approvato dalla Commissione nel seguente testo (con la rubrica « Gestione sociale del territorio »):

« Le Regioni, allo scopo di assicurare una maggiore partecipazione delle categorie interessate alla intensiva produzione, all'irradiazione della selvaggina, alla cessione a titolo gratuito od oneroso di selvaggina agli enti preposti alla disciplina della caccia; di organizzare e tutelare gli *habitat* anche per la sosta della selvaggina migratoria, e per l'esercizio della caccia, possono regolamentare e autorizzare la gestione, in forma associata, di territori di congrua dimensione (ad esclusione delle foreste demaniali e con particolare riferimento alle zone umide e vallive), sempre in regime di caccia controllata, aperti ai cacciatori residenti nella Regione e ai proprietari e conduttori dei fondi ricadenti in tali territori.

I territori di cui al presente articolo non possono superare il quarto della superficie agrario-forestale di ciascuna provincia, ed un numero di posti potrà essere riservato annualmente ai cacciatori residenti in altre Regioni in conformità ad accordi interregionali predisposti sulla base di un equo rapporto fra capacità faunistica e tutela dell'agricoltura ».

Il relatore Buccini avverte che, a questo punto, si pone un problema di coordinamento per quanto concerne l'articolo 9, già in precedenza approvato, in merito al rapporto fra le aree di interesse venatorio e la superficie cui fare riferimento, proponendo di introdurre anche in tale articolo il riferimento alla superficie agrario-forestale, e non alla intera superficie della provincia utile alla caccia.

Su proposta del relatore (cui si dichiara favorevole il rappresentante del Governo) la Commissione approva una modifica all'articolo 9, per sostituire, nel quarto comma, le parole « un terzo del territorio provinciale utile alla caccia » con le altre « un quarto del territorio agrario-forestale di ciascuna provincia ».

Sempre su proposta del relatore, per esigenze di coordinamento (dopo brevi interventi dei senatori Fermariello, Dante Rossi e Pacini) la Commissione approva un emendamento, condiviso dal rappresentante del Governo, per sopprimere, nel punto e) del terzo comma dello stesso articolo 9, un riferimento alla precedente lettera c).

Il relatore Buccini propone quindi un articolo aggiuntivo, la cui collocazione andrà definita in sede di coordinamento finale, per consentire l'allevamento di uccelli a scopo ornamentale ed amatoriale. Avverte che tale disposizione non avrà carattere transitorio, e sottolinea che essa si differenzia nettamente dalla norma proposta alla Camera dei deputati nel disegno di legge concernente l'abolizione dell'uccellazione, in quanto resta esclusa la possibilità di catture di uccelli appartenenti alla fauna selvatica. Avverte infine che tale disposizione potrà in parte venire incontro ai problemi che l'abolizione dell'uccellazione determinerà per alcune fiere e mercati tradizionali, di carattere ornitologico o venatorio.

Il sottosegretario Lobianco, dichiarandosi favorevole alla proposta del relatore, osserva che tale articolo potrà consentire anche il superamento del contrasto di valutazioni riscontrabile, allo stato delle cose, fra i due rami del Parlamento.

La Commissione approva l'articolo, con la rubrica « Allevamento di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale », nel seguente testo:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di allevamento di uccelli a scopo ornamentale o amatoriale ».

Il Presidente rileva che, in sede di coordinamento, tale disposizione potrebbe essere integrata nel contesto del terzultimo comma dell'articolo 6, concernente gli allevamenti di animali a scopo alimentare o di ripopolamento.

Il relatore Buccini illustra quindi alcune modifiche introdotte al testo dell'articolo 14, concernente i divieti. Nel corso di tale esposizione prendono la parola, per chiedere chiarimenti o per proporre ulteriori modifiche, i senatori Dante Rossi, Balbo, Pacini, Fermariello, Del Pace, il Presidente ed il sottosegretario Lobianco, il quale formula alcune riserve sul testo proposto per gli alinea b) (in relazione al problema di un riferimento anche alle foreste demaniali); d), per la proposta riduzione da centocinquanta a cento metri della distanza da immobili, strade e ferrovie entro cui è vietata la caccia; n), perchè vi ritorna il tema dei richiami vivi; e p), concernente le limitazioni nel tiro a volo.

La Commissione accantona quindi tali alinea dell'articolo.

La Commissione approva — su proposta del relatore, e con il parere favorevole del rappresentante del Governo — la soppressione della lettera l), concernente il trasporto di selvaggina viva da una Regione all'altra, ed approva altresì la rimanente parte dell'articolo (secondo le proposte del relatore condivise dal rappresentante del Governo), sotto la rubrica « Divieti », nel seguente testo:

« È vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini e parchi pubblici e privati e nei terreni destinati ad attività sportive;

c) l'esercizio venatorio nelle località ove siano opere di difesa dello Stato ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purchè chiaramente delimitati da tabelle esenti da tasse, recanti la scritta « zona militare — divieto di caccia » o « monumento nazionale — divieto di caccia »;

e) il trasporto di armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno di centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere o nelle ore notturne;

f) cacciare a rastrello in più di tre persone;

g) cacciare selvaggina sparando da veicoli a motore, o da natanti a motore in movimento, o da aeromobili;

h) cacciare su terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve, salve le disposizioni emanate dalle Regioni per i territori di cui all'articolo 12;

i) la presa e la detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati da selvaggina, salvo che nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle oasi di protezione, per sottrarli a sicura distruzione e morte, purchè, in questo caso, se ne dia avviso, entro le 24 ore, all'organismo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) la detenzione e il commercio della selvaggina presa con mezzi proibiti;

o) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua, dove si eserciti l'industria della pesca, nonchè nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse, con la scritta « Valle di pesca - divieto di caccia ».

Il Presidente avverte che il coordinamento formale dell'articolo, anche per quanto concerne l'individuazione degli alinea, potrà aver luogo dopo l'approvazione delle parti accantonate.

Il Presidente avverte altresì che un emendamento del senatore Pacini, concernente l'utilizzazione di animali preparati o imbalsamati a scopo didattico, non deve ritenersi precluso, ma potrà essere considerato in relazione a quanto già deliberato dalla Commissione, nell'articolo 16, per le catture a scopo di ricerca scientifica o di studio.

Il Presidente avverte infine che nel pomeriggio la Sottocommissione avrà un nuovo incontro con il Ministro dell'agricoltura, in relazione ai temi ancora da definire per quanto concerne il problema dei richiami vivi e delle riserve di caccia.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente
CATELLANI*

Intervengono il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Donat Cattin e il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero Senese.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane » (2294).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Il Presidente informa che nella giornata di ieri la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti proposti dal relatore, senatore Berlanda.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

L'articolo 1 viene approvato previa sostituzione dell'ultimo comma con altro nel quale si prevede che, con decreto ministeriale da emanarsi all'inizio di ciascun anno finanziario, il fondo iscritto in apposito capitolo venga trasferito all'Istituto in unica soluzione.

Successivamente l'articolo 2 viene approvato senza modificazioni.

All'articolo 3 i primi due commi sono sostituiti da un comma, nel quale si stabilisce che l'Istituto, nell'ambito dell'autonomia riconosciutagli dalle norme vigenti, stabilisce le modalità di attuazione delle singole iniziative, dando tempestiva comunicazione al Ministero delle deliberazioni adottate.

L'articolo 4 viene quindi approvato senza modificazioni; è poi approvato è un articolo aggiuntivo 4-bis, nel quale vengono precisate

le modalità di rimborso delle spese di alloggio sostenute dal personale incaricato dello svolgimento dei compiti inerenti all'attuazione della normativa in esame.

Infine la Commissione, approvato l'articolo 5 con una modifica — in virtù della quale si rende possibile utilizzare i fondi del Ministero, stanziati per iniziative promozionali e non utilizzati, negli esercizi successivi — approva anche l'articolo 6 nel testo originario e il disegno di legge nel suo complesso.

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI FATTE NELLA SEDUTA DEL 20 NOVEMBRE 1975 DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO SUI PROBLEMI DEL SETTORE ASSICURATIVO

A nome del Gruppo comunista, il senatore Mancini, sottolineato lo stato di disordine in cui versa il settore assicurativo, afferma che il problema della revisione delle tariffe va collegato al riordinamento organico del settore stesso; la passività del ramo RCA, sbandierata dalle compagnie per ottenere congrui aumenti, è, a suo avviso, per lo meno dubbia, vista le numerose domande di nuove autorizzazioni all'esercizio assicurativo; il problema, prosegue, è grave e di notevole portata per i suoi riflessi economici e sociali ed il Parlamento deve affrontarlo sulla base di precisi elementi di giudizio e non già alla luce dei dati lacunosi finora offerti dal Governo; nelle attuali condizioni di disinformazione, rileva, il Parlamento non potrà offrire al Governo un valido contributo di indicazioni e di orientamenti.

Il senatore Mancini, osservato poi che il Ministero dell'industria, pur nelle sue note carenze di organico, è tuttavia finora intervenuto con eccessiva cautela nel reprimere gli abusi verificatisi nel settore, riafferma l'esigenza che, prima di qualsiasi decisione in merito agli aumenti tariffari, il Parlamento sia posto nella condizione di comprendere la dinamica dei sinistri e dei costi delle riparazioni e delle rette ospedaliere, oltre che le modalità di liquidazione dei sinistri ed i riflessi che l'assicurazione obbligatoria per le auto provoca sullo sviluppo di altri rami assicurativi; aggiunge che è indispensabile conoscere a quanto ammontano i profitti de-

rivanti dalla mancata, o ritardata, liquidazione dei sinistri, dalla svalutazione della moneta, dalla rivalutazione dei beni patrimoniali acquistati dalle imprese con il denaro degli assicurati; ritiene altresì necessario conoscere l'entità delle spese sostenute dalle Compagnie per retribuire agenti e subagenti, (il cui numero appare spesso eccessivo), nonché l'entità degli sprechi di gestione.

L'oratore quindi lamenta che, a fronte dell'assicurazione obbligatoria per la copertura dei rischi, il nostro sistema non rende altrettanto obbligatoria la liquidazione dei danni a condizioni e in tempi ragionevoli e ribadisce l'esigenza di riordinare adeguatamente il ramo RCA.

Dichiara poi che la sua parte politica reputa indispensabile: che le imprese siano costrette a comunicare gli elementi idonei a definire puntualmente il conto consortile; che l'indagine conoscitiva sui problemi del settore si concluda prima di qualsiasi ritocco tariffario; che siano resi noti i profitti che andrebbero alle compagnie ove le zone tariffarie fossero ridotte da 12 a 8; che alla verifica dei bilanci delle Compagnie stesse sia ammessa un'adeguata rappresentanza degli utenti, anche per evitare il pressapochismo nell'accertamento dei costi, delle perdite e degli utili — che si verifica in analogia a quanto avviene per il prezzo della benzina —; che si accertino le rendite derivanti dall'imposizione di una tariffa fissa massima a favore di compagnie aventi notevole consistenza patrimoniale; che si solleciti al massimo la discussione in Parlamento dei disegni di legge concernenti la RCA.

Una volta soddisfatte le suddette esigenze si potrà affrontare, avverte l'oratore, con cognizione di causa il riordinamento tariffario, l'introduzione del sistema di polizze personalizzate — atto ad accrescere il senso di responsabilità dell'automobilista — e l'adeguamento delle zone tariffarie attualmente assoggettate a trattamento troppo sperequato.

Il senatore Mancini asserisce quindi che il riordinamento della RCA è la premessa per la soluzione del problema dell'utilizzazione in investimenti produttivi e in opere di pubblica utilità delle ingenti somme drenate dal sistema assicurativo, e oggi prevalen-

temente destinate a scopi parassitari. L'oratore invoca poi una sollecita revisione delle tabelle di capitalizzazione della Cassa nazionale di previdenza (che risultano largamente superate) e ribadisce l'opposizione del suo Gruppo a nuove autorizzazioni per l'esercizio della RCA; aggiunge che appare indispensabile revocare l'autorizzazione alle compagnie gravemente inadempienti, nonchè limitare il *plafond* massimo delle provvigioni; conclude ricordando che la sua parte politica, pur non rinunciando al noto atteggiamento favorevole a forme di pubblicizzazione del ramo RCA (e ciò non con intenti punitivi nei confronti delle imprese, ma nella convinzione che l'assicurazione sia un servizio di preminente interesse sociale che non può essere gestito con opinabili criteri privatistici) ritiene che il riordinamento del settore sulla base delle proposte avanzate e delle esigenze poste in luce non possa tardare oltre, al fine di eliminare gli attuali inconvenienti (inefficienze, carenze, speculazioni, affarismo, burocratizzazione, artificiosa litigiosità, sprechi, aumenti incontrollati dei costi).

Interviene nel dibattito il senatore Venanzetti, chiedendo anzitutto al rappresentante del Governo se sia in grado di disporre la proroga delle imminenti decisioni in materia tariffaria; ove ciò non sia possibile, avverte, l'indagine conoscitiva sui problemi del settore non potrà essere conclusa in tempo utile per fornire indicazioni e orientamenti al Governo. Rilevata quindi l'esigenza che il Parlamento acquisisca elementi di giudizio anche su altri fattori che incidono fortemente sull'aumento del costo della vita, giudica comunque l'indagine conoscitiva suddetta valida ed attuale, meritevole quindi del massimo impegno.

Successivamente l'oratore si sofferma sull'opportunità di adeguare l'organico del Ministero dell'industria alle attuali necessità, analizza taluni tra i più gravi inconvenienti del settore e s'impegna, a nome della sua parte politica, a far sì che al Governo possano essere assicurate strutture più moderne ed efficaci, per conseguire un migliore controllo del settore stesso.

Il senatore Gattoni si sofferma, in particolare, sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli e sulla questione degli aumenti tariffari richiesti dalle compagnie all'autorità tutoria; in proposito, rilevato che i dati del conto consortile e quelle dell'ANIA, pur divergendo, denunciano comunque una situazione deficitaria nel rapporto tra sinistri e premi (e fanno quindi apparire indispensabile una maggiorazione delle tariffe praticate nell'anno in corso) afferma che tale aumento non può non essere concesso, onde evitare gravi ripercussioni in un settore che risente pesantemente della recessione in atto nella nostra economia. D'altro canto, precisa, si rende anche necessario un riesame dei criteri tariffari tale da assicurare una maggiore personalizzazione del rischio, nonchè uno snellimento delle procedure di accertamento e di liquidazione dei danni. Si dichiara invece perplesso sulla possibilità di una riduzione nelle spese delle imprese e delle agenzie, in una congiuntura economica come quella attuale, che comporta forti aumenti nei prezzi di quasi tutti i settori. L'oratore infine sottolinea che le modifiche procedurali che la Commissione ministeriale incaricata dello studio del problema intenderebbe suggerire per una più pronta liquidazione dei danni dovranno tener conto dei risultati negativi di analoghi esperimenti tentati in tempi non lontani.

Il senatore Biaggi premette che l'indagine conoscitiva che il Parlamento si accinge a svolgere sui problemi del settore dovrà essere seria ed approfondita; ritiene comunque che l'imminente trattativa per l'aumento delle tariffe possa essere egualmente condotta con fermezza a realismo da parte del Governo. Auspicata quindi la massima pubblicità sui dati del conto consortile, invoca severe misure contro le Compagnie assicurative inadempienti; a suo avviso, è indispensabile contenere per quanto è possibile il numero delle nuove autorizzazioni.

L'oratore ricorda quindi che è necessario approvare entro il termine fissato le norme comunitarie nella materia e pone in risalto l'esigenza di distinguere il risarcimento per i danni alle persone (che andrebbero indennizzati prioritariamente) da quello per i danni alle cose; aggiunge che apparrebbe oppor-

tuno predisporre una polizza *standard* intesa a livellare i rischi medi, nonché favorire al massimo l'informazione di tutti gli utenti circa gli inconvenienti ed i pericoli del settore assicurativo.

Prende quindi la parola il senatore Talamona, lamentando anzitutto che le informazioni in possesso del Parlamento non consentano a tutt'oggi di esprimere meditati giudizi sul settore; a suo avviso, prima di qualsiasi revisione tariffaria, andrebbe accertato il costo del servizio assicurativo nel 1974, dovrebbero essere analizzati gli elementi previsionali del prezzo del servizio negli anni 1976 e 1977 e dovrebbe essere studiata la validità del servizio stesso, nonché le eventuali modificazioni da apportare. Si tratta — egli precisa —, d'un servizio obbligatorio, cui va rivolta la più attenta valutazione; crede nell'efficacia della gestione privata del settore a patto che sia sana ed economica. Aggiunge che non è possibile continuare nell'andazzo di riversare l'aumento indiscriminato dei costi sulla collettività e che è ormai tempo di valutare la possibilità di ridurre i costi prima di rivedere le tariffe vigenti.

Il senatore Talamona si dichiara quindi favorevole alla polizza personalizzata e ad altri accorgimenti idonei a ridurre i costi degli incidenti; auspica l'introduzione dell'istituto arbitrale per una più rapida soluzione delle controversie e sollecita, sia la discussione del disegno di legge proposto dalla sua parte politica nella materia, sia l'indagine conoscitiva sui problemi del settore. Preannuncia infine un ordine del giorno, firmato anche dal senatore Vignola, con il quale si invita il Governo ad accertare l'effettivo costo del servizio finora prestato dalle compagnie, ad analizzare gli elementi di previsione dei costi dello stesso servizio nel 1976 e nel 1977 ed a studiare tutte le modifiche da apportare al servizio stesso per renderlo più sano, più efficiente e più economico; l'ordine del giorno precisa infine che solo dopo aver acquisito gli elementi di giudizio richiesti il Parlamento potrà considerare la opportunità di modificare l'attuale sistema tariffario.

Il senatore Piva, ricordate le negative previsioni della sua parte politica sull'esito del-

l'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria — previsioni puntualmente avveratesi — sottolinea i gravi inconvenienti derivanti soprattutto da fenomeni speculativi, che si sono verificati ad opera di compagnie che hanno iniziato ad operare senza un'adeguata preparazione, e senza le necessarie risorse, nel settore della RCA. Successivamente, associatosi alle argomentazioni del senatore Mancini, si sofferma sulle carenze dell'organico del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, invocando iniziative, anche legislative, per superare l'attuale stato di difficoltà.

L'oratore tratta poi del problema della revisione tariffaria, auspicando un'attenta valutazione preventiva delle spese generali, dei costi di gestione e delle provvigioni; aggiunge che appare indispensabile modificare le norme sull'assicurazione obbligatoria attraverso meditati provvedimenti legislativi; si dichiara favorevole alla polizza personalizzata (che appare idonea a sensibilizzare la responsabilità dell'utente); auspica un severo controllo sull'investimento dei capitali delle compagnie assicuratrici; raccomanda la massima prudenza nell'approvazione delle norme CEE, per evitare eccessive concentrazioni.

Il senatore Alessandrini si duole del ritardo che l'indagine conoscitiva sui problemi del settore ha dovuto subire; si associa alla richiesta del senatore Venanzetti di prorogare le decisioni in materia tariffaria per un periodo di tempo idoneo a consentire lo svolgimento di tale indagine; chiede al rappresentante del Governo una documentazione attendibile sui problemi del settore, auspicando che al Ministero dell'industria siano dati gli strumenti indispensabili sia per assolvere ai compiti d'istituto, sia per intervenire incisivamente nel settore; conclude dichiarandosi favorevole alla polizza personalizzata ed invocando che i danni alle persone vengano risarciti in via prioritaria e privilegiata rispetto a quelli per i danni alle cose.

Dopo un breve intervento del Presidente, il ministro Donat-Cattin, precisati i punti salienti del dibattito, informa che le scadenze della revisione tariffaria non sono prorogabili e propone alla Commissione di rinviare a giovedì 11 dicembre la conclusione della

discussione, perchè solo in quella data egli potrà disporre di una prima relazione sui lavori della Commissione ministeriale incaricata dello studio dei problemi assicurativi; nella stessa seduta egli potrà pronunciarsi sull'ordine del giorno illustrato dal senatore Talamona.

Senza dibattito la Commissione aderisce alla proposta.

Il seguito della discussione viene pertanto rinviato alla seduta di giovedì 11 dicembre, alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Vignola propone che la Commissione ascolti il Ministro del bilancio e della programmazione e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ordine al piano chimico nazionale, nonché alla politica degli incentivi per interventi nel Mezzogiorno.

Dopo un breve intervento del sottosegretario Senese, il presidente Catellani informa che il Ministro del bilancio e della programmazione ha già aderito all'invito di riferire quanto prima alla Commissione sugli argomenti di cui il senatore Vignola ha fatto cenno.

Successivamente il Presidente chiede al ministro Donat-Cattin di intervenire con il massimo impegno al fine di risolvere il problema della copertura finanziaria della spesa occorrente per l'attuazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri, n. 47, concernente organismi associativi fra piccole e medie imprese; precisa che ove tali difficoltà finanziarie non potessero essere superate, si renderebbe indispensabile investire nuovamente l'Assemblea del compito di decidere definitivamente sul provvedimento.

Il ministro Donat-Cattin assicura la Commissione che interverrà incisivamente in tutte le sedi opportune per risolvere il problema.

La seduta termina alle ore 13,35.

LAVORO (11^a)

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente
POZZAR*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Del Nero.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

« Norme concernenti la silicosi e l'asbestosi nonché la rivalutazione degli assegni continuativi mensili agli invalidi liquidati in capitale » (2330), d'iniziativa dei deputati Piccinelli; Bortot ed altri; Foschi, approvato dalla Camera dei deputati;

« Modifiche alle norme del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, particolarmente in relazione alla silicosi » (574), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« Modifiche all'articolo 142 e all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riguardanti il riconoscimento delle silicosi » (957), d'iniziativa dei senatori Ferralasco ed altri.
(Esame e rinvio).

« Miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o rendita vitalizia » (886), d'iniziativa del senatore Buccini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Ferralasco riferisce congiuntamente sui disegni di legge nn. 2330, 574 e 957, tutti concernenti la silicosi e l'asbestosi, facendo inoltre presente che il contenuto del disegno di legge n. 886 è compreso nelle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del disegno di legge n. 2330.

Il relatore illustra preliminarmente le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi dal punto di vista medico, spiegandone le cause, lo sviluppo e le conseguenze, soprattutto quelle di tipo cardiocircolatorio e sul sistema polmonare. Ricorda quindi il lungo iter seguito alla Camera per giungere

all'approvazione del disegno di legge numero 2330, che migliora la tutela in materia di silicosi ed asbestosi secondo esigenze da tempo avvertite, tanto che il Parlamento cominciò ad occuparsi del problema sin dalla IV legislatura. Osservato poi che in tale provvedimento devono ritenersi assorbiti i disegni di legge n. 957 e 886, mentre il n. 574, riguardando una normativa più ampia non può considerarsi superato dall'eventuale approvazione del n. 2330, il senatore Ferralasco ne analizza i punti principali rilevando che la sua fondamentale importanza consiste nell'aver esteso le prestazioni assicurative in tutti i casi di silicosi e di asbestosi associate ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Ai sensi dell'articolo 1 il lavoro non è più considerato « causa », ma soltanto occasione della malattia, tenendosi giustamente conto del tipo di insorgenza del morbo; con l'abrogazione degli articoli 142 e 143 del testo unico n. 1124 del 1965 (articolo 3) vengono eliminati criteri di definizione rivelatisi troppo rigidi, permettendo il riconoscimento di qualsiasi forma di silicosi accertabile clinicamente e non solo radiologicamente; con l'articolo 4 si allarga opportunamente il campo delle prestazioni assicurative; con l'articolo 6 si estendono i benefici a tutela delle malattie in favore dei superstiti dei lavoratori italiani in Belgio (analoga estensione dovrebbe però essere prevista per i lavoratori emigrati in altri Paesi); con l'articolo 8, infine, si aumentano gli importi degli assegni continuativi mensili agli invalidi del lavoro già liquidati in capitale, stabilendosi inoltre la loro rivalutazione automatica. Quest'ultimo punto riguarda la materia trattata dal disegno di legge n. 886, che, pertanto, può essere così assorbito.

Il relatore manifesta quindi alcune perplessità circa il sistema di copertura degli oneri di cui all'articolo 10: prevedendosi, infatti, una addizionale sui premi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si creano spequazioni tra i vari settori produttivi, tenuto conto che l'entità dei premi è molto

diversa a seconda del rischio di infortunio o di malattia. Il relatore presenta perciò un emendamento tendente a collegare la contribuzione aggiuntiva, necessaria al finanziamento degli oneri, al monte salari. Conclude ribadendo la validità del disegno di legge e raccomandandone l'accoglimento da parte della Commissione.

Dopo che il presidente Pozzar ha fatto presente che l'emendamento proposto dal relatore dovrà essere trasmesso alla Commissione bilancio per il prescritto parere, è dichiarata aperta la discussione generale.

Il senatore Mazzoli, manifestato il suo più vivo apprezzamento per la relazione del senatore Ferralasco ed osservato che la silicosi è la malattia professionale più sconvolgente a causa dei suoi irreversibili effetti, giudica il disegno di legge n. 2330 un importante passo avanti nella direzione di una più adeguata protezione in favore delle persone colpite dalla malattia. Sottolinea poi l'elemento più significativo del disegno di legge, e cioè la erogazione delle prestazioni in tutti i casi in cui la silicosi e l'asbestosi siano associate a forme morbose dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio (articolo 4), osservando che in tal modo si adegua finalmente la legislazione ai risultati da tempo raggiunti dalla scienza medica. Certamente, però, il provvedimento non soddisfa le ulteriori esigenze di miglioramento normativo; in particolare, a suo parere, la silicosi dovrebbe essere indennizzata qualunque sia l'epoca in cui è stata contratta, dovrebbero essere rivalutate le rendite dei lavoratori costretti a cambiare tipo di attività e, soprattutto, dovrebbe essere comunque assicurata la reversibilità della rendita. Dopo aver chiesto alcuni chiarimenti sull'articolo 7, si pronuncia favorevolmente all'accoglimento del provvedimento, condividendo il parere del relatore circa il non assorbimento del disegno di legge n. 574, del quale è primo firmatario.

Il senatore Manente Comunale, osservato che il disegno di legge n. 2330 risponde a legittime aspettative finora restate deluse specialmente per ragioni di ordine finanziario, pone in evidenza i miglioramenti introdotti, tra i quali spiccano quelli di cui all'articolo 4 lettera b) e all'articolo 8, che recepisce le

finalità del disegno di legge n. 886, sul quale si era già registrata un'ampia convergenza in seno alla Commissione. Per quanto concerne l'articolo 6, rileva che analoghe provvidenze dovrebbero prevedersi per i superstiti dei lavoratori emigrati in altri Paesi, e non solo in Belgio, mentre, a proposito dell'articolo 10, concorda con l'opportunità della modifica proposta dal relatore. Affermato, infine, che la tutela contro la silicosi e l'asbestosi non può prescindere da un'opera di più ampia prevenzione, conclude dichiarandosi favorevole al disegno di legge n. 2330.

Il sottosegretario Del Nero spiega i motivi della riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere gli assegni continuativi mensili per gli invalidi con grado di inabilità dal 50 al 59 per cento; precisa che con l'articolo 6 si è voluto aggiornare una legge speciale già esistente a favore dei minatori italiani del Belgio; informa, infine, che la gestione della silicosi registra un passivo di circa 180 miliardi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Pozzar avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 11 dicembre, alle ore 10, per proseguire l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno della seduta odierna, nonché di quelli non esauriti nella seduta di ieri. Ricorda, inoltre, che la Commissione si riunirà, congiuntamente alla Commissione giustizia, mercoledì 10 dicembre, alle ore 10, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 1739, riguardante la riforma della legislazione cooperativa.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente
BARBERA*

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

Il Presidente Barbera illustra un documento proposto dai componenti la delegazione che ha effettuato l'indagine conoscitiva all'estero (senatori Barbera, Zanon, Argiroffi, Del Pace, Mariani e Santi) come contributo personale alla discussione.

L'oratore avverte preliminarmente che il documento va integrato con quello a contenuto tecnico informativo, redatto dalla Segreteria della Commissione, e già distribuito ai Commissari.

Soffermandosi quindi sulle prime e fondamentali indicazioni emerse dall'indagine, sottolinea, in particolare, sia il convincimento che un Ministero in senso tradizionale non rappresenti un organismo idoneo a promuovere la problematica ecologica — che può essere meglio stimolata attraverso il coordinamento nazionale dei poteri locali, attraverso cioè la costante e progressiva partecipazione delle popolazioni interessate per il tramite dei loro strumenti rappresentativi di base —, sia la necessità che l'attività normativa delle Regioni in materia sia opportunamente sollecitata non solo attraverso l'emanazione da parte del Parlamento di una normativa quadro elastica, suscettibile delle revisioni e dei miglioramenti che le più moderne acquisizioni scientifiche rendessero necessarie, ma anche attraverso adeguate incentivazioni economico-finanziarie (che potrebbero essere realizzate con contributi a fondo perduto sugli interessi degli investimenti).

Rileva quindi che la delegazione, al fine di ottenere una migliore e più complessa visione comparativa secondo una corretta valutazione delle ispirazioni politiche e statuali di differenti regimi e di ricavare ulteriori utili implicazioni culturali e pragmatiche, è unanime nel ritenere la necessità di acquisire all'indagine almeno altri due Paesi a diverso regime sociale (come l'Unione Sovietica ed un paese danubiano).

Dall'esperienza fatta — continua l'oratore — è lecito trarre qualche considerazione analogica, ed avanzare qualche proposta. Innanzi tutto risulta confermata la tesi, avvalorata dall'articolo 117 della Costituzione e dalla legge 21 luglio 1975, n. 382 (Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazio-

ne della pubblica amministrazione), che il problema dell'ambiente debba per intero essere trasferito alle Regioni, con riguardo cioè sia alle funzioni normative che a quelle amministrative, attribuendo alla Presidenza del Consiglio — o, eventualmente, al Ministro per le Regioni — il coordinamento della difesa ambientale; nella logica, del resto, della necessaria funzione di indirizzo e di coordinamento da parte del Governo dell'attività regionale, riconosciuta sia dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario) che dalla già ricordata legge numero 382.

Alla esclusiva competenza della Presidenza del Consiglio dovrebbero invece essere affidate materie come i rapporti internazionali, i problemi nucleari e i mari al di fuori delle acque territoriali. Il potere di indirizzo e di coordinamento da parte del Governo potrebbe esplicarsi attraverso l'istituzionalizzazione di Conferenze periodiche degli organismi regionali e di quelli delle province autonome interessati alla politica ambientale.

Il necessario sistema di finanziamento della politica ambientale potrebbe essere articolato nel seguente modo: 1) uno stanziamento fisso annuo da assegnare al fondo comune di cui all'articolo 8 della legge numero 281, collegato eventualmente al volume globale degli introiti dello Stato; 2) uno stanziamento di spesa per incentivi da stabilire anno per anno sulla base del coordinamento dei piani regionali per sostenere la realizzazione di grandi impianti ecologici la cui ripartizione spetti al CIPE, sentita la Commissione di cui all'articolo 13 della legge n. 281; 3) un fondo speciale per particolari settori ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 281.

Un sistema del tutto analogo dovrebbe essere ipotizzato per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome.

Quanto al mondo per garantire la piena attuazione degli obiettivi anzidetti i firmatari del documento — precisa il Presidente Barbera — ritengono necessaria l'emanazione da parte del Parlamento di una legge cornice che precisi alcuni concetti fonda-

tali, fra i quali: a) la definizione della nozione di ambiente e la determinazione degli indirizzi di politica ambientale; b) le norme per prevenire i fenomeni di inquinamento (in funzione di determinati *standards* generici di tollerabilità); c) la determinazione dei principi generali in ordine alle attività che si svolgono nel territorio e la previsione di un adeguato sistema sanzionatorio; d) la previsione di agevolazioni finanziarie e fiscali per i soggetti che disinquinano o non inquinano; e) la attribuzione di un potere di indirizzo a livello nazionale, secondo i criteri prima esposti; f) il potenziamento dell'attività di ricerca scientifica a livello regionale e nazionale; g) la previsione di adeguati interventi finanziari, secondo i criteri precedentemente indicati.

Per quanto concerne la ricerca è necessario che venga formulata l'indicazione alle Regioni di ristrutturare i laboratori di igiene e profilassi provinciali, sia per istituire perifericamente strutture scientifiche capaci di operare in tutto il settore dell'ambiente e della qualità della vita, sia per promuovere la fondazione di centri di studio e di sperimentazione per settori d'intervento di cui è prevedibile una progressiva espansione.

È infine emersa la necessità — conclude l'oratore — di istituire, nell'ambito dei nuovi compiti previsti dalla legge 7 agosto 1973 n. 519 (concernente la ristrutturazione dell'Istituto superiore della sanità), un settore centrale di coordinamento degli studi e delle iniziative regionali e locali, con compiti di ricerca e di sperimentazione, oltre che di documentazione e statistica: ciò sia per inquadrare organicamente la problematica ambientale delle diverse zone esistenti in Italia sia per realizzare gli indispensabili raccordi internazionali. A tal fine dovrebbe essere previsto un organismo nazionale composto da rappresentanti delle Regioni e della Presidenza del Consiglio — cui dovrebbe essere affidato anche un settore specifico di ricerca relativo ai problemi del futuro della vita — e dovrebbero essere istituite Conferenze periodiche di coordinamento della ricerca a livello regionale.

Anche il CNR, con opportune ristrutturazioni e modifiche, potrebbe essere chiamato

allo svolgimento di compiti in materia ambientale.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Treu, espresso il proprio apprezzamento per la chiarezza della relazione, dichiara di condividere, in particolare, la proposta che il Parlamento ponga mano, al più presto, alla elaborazione di una legge quadro, secondo i criteri esposti nella relazione, che contenga i principi fondamentali nelle singole materie di rilevanza ambientale. Raccomanda che in tale occasione i problemi dell'ambiente siano considerati secondo un'ottica internazionale, non trascurando le esperienze maturate in altri Paesi. A quest'ultimo riguardo osserva che un'utile collaborazione potrebbe essere richiesta agli appositi gruppi di ricerca costituiti presso il Consiglio d'Europa.

Il senatore Del Pace, rilevata l'esigenza fondamentale che le Regioni — e per esse le popolazioni — siano rese il più possibile partecipi della lotta per la difesa della vita — finalità che solo una legge-quadro, chiamandole direttamente in causa, potrebbe soddisfare — sottolinea l'opportunità che le norme dell'auspicata legge siano sufficientemente elastiche, in grado cioè di tenere costantemente conto delle continue acquisizioni culturali e scientifiche che si rendessero necessarie.

Quanto al modo più rapido per procedere alla predisposizione del testo del disegno di legge, l'oratore propone la nomina di una Sottocommissione che si avvalga dell'ausilio di esperti (giuristi, per l'elaborazione dell'articolo, e tecnici dei vari settori, per la necessaria assistenza scientifica).

Sottolinea infine l'imprescindibile necessità che i proficui dati raccolti dalla delegazione nella recente indagine conoscitiva in alcuni Paesi della CEE siano integrati e messi a confronto con quelli che dovrebbero essere acquisiti da un'estensione dell'indagine a Nazioni a diverso regime sociale, come l'Unione Sovietica ed un Paese danubiano.

Il senatore Argiroffi, ritiene che dall'indagine sia emersa con sufficiente chiarezza l'imprescindibile ed urgente necessità di promuovere una intensa e fattiva collaborazione tra

i vari Paesi (non solo tra quelli della CEE) per avviare a soluzione — o almeno tentare di avviare a soluzione — i problemi dell'ambiente, problemi la cui rilevanza ha evidente dimensione internazionale.

Il processo di degradazione ambientale ha infatti raggiunto un livello tale che si può ormai fondatamente temere circa la sua prossima irreversibilità. Del resto, almeno fino ad oggi non sono valsi a scuotere la coscienza individuale e, purtroppo, neppure quella dei responsabili della direzione politica dei vari Paesi i molti interventi di autorevoli uomini di cultura e l'allarme che gli studiosi, tanto infaticabili quanto inascoltati, continuano a destare circa la drammaticità della situazione ambientale.

Occorre quindi che il Parlamento proceda quanto prima alla elaborazione di una fondamentale legge in materia.

L'oratore concorda infine sull'opportunità che l'indagine della Commissione sia completata con l'acquisizione di Nazioni a diverso regime sociale.

Il senatore Mariani, anch'egli favorevole alla prosecuzione dell'indagine, annunzia che è sua intenzione integrare la relazione con ulteriori notizie circa il funzionamento delle Agenzie di Bacino francesi, la cui esperienza rappresenta, a suo giudizio, un dato di cui è opportuno tener conto.

Il Presidente Barbera, soffermandosi sul progetto preliminare di normativa quadro in materia di rifiuti solidi predisposto dall'apposito gruppo di lavoro, informa la Commissione di aver indirizzato una lettera di sollecitazione ai vari Enti cui il documento è stato inviato da più di un anno per l'acquisizione dell'eventuale parere. Prospetta quindi l'opportunità che il documento sia intanto inviato alle Regioni, in conformità di un orientamento ripetutamente manifestato dalla Commissione.

Annuncia infine che, appena ultimato il lavoro da parte della Segreteria della Commissione, la documentazione circa gli organismi governativi per l'ambiente, raccolta sia in sede regionale che all'estero, sarà pubblicata in un apposito volume.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente informa che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 18 dicembre 1975, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno: « Discussione della relazione sull'indagine conoscitiva concernente il concreto funzionamento e la redditività degli organismi governativi per l'ambiente nei maggiori paesi europei effettuata in Francia, Gran Bretagna e Germania Federale ».

La seduta termina alle ore 12,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

*Presidenza del Presidente
OLIVA*

Interviene il Ministro per i beni culturali e ambientali Spadolini.

La seduta ha inizio alle ore 16,40.

Il presidente Oliva chiarisce le ragioni dell'incontro con il Ministro per i beni culturali e ambientali sottolineando come nonostante lo schema di decreto delegato relativo alla ristrutturazione del Ministero sia stato approvato nelle more tra l'intesa sulla seduta e la data odierna, resta valida l'esigenza del confronto per chiarire le prospettive del settore in relazione all'attuazione della legge n. 382 del 1975, che lo stesso Ministro ha dichiarato non venire in nessun modo pregiudicata dall'approvazione del decreto suddetto.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DIBATTITO

Il ministro Spadolini dopo avere svolto un *excursus* storico sull'amministrazione dei beni culturali, che ha mantenuto negli anni un carattere autonomo anche quando è rimasta inquadrata come Direzione generale presso il Ministero della pubblica istruzione, ricorda come in sede di conversione del de-

creto-legge istitutivo del Ministero per i beni culturali il Parlamento abbia disposto, oltre al trasferimento degli archivi, una delega molto lata per il definitivo assetto funzionale del Ministero e per l'inquadramento del personale, finora soltanto comandato, la sua riqualificazione e la riorganizzazione degli organi consultivi.

Aggiunge quindi di aver ravvisato subito l'opportunità, nonostante la legge non gliene facesse obbligo, di sottoporre il provvedimento al parere delle Regioni, che hanno avuto occasione di esprimersi con ampie e motivate argomentazioni di cui la Commissione parlamentare appositamente costituita ha poi tenuto conto. Detta consultazione — egli rileva — ha costituito un omaggio concreto e non retorico alla presenza delle Regioni nel settore, per realizzare una collaborazione organica tra esse e lo Stato, anche se il Costituente sembra assegnare allo Stato poteri di intervento primario in quanto gli articoli 9 e 117 vanno sottoposti ad una lettura congiunta. Tale delega, essendo anteriore a quella contenuta nella legge n. 382, è stata esercitata senza pregiudicare le competenze regionali ed ha consentito di raggiungere una soluzione sostanzialmente accettata dalle Regioni. Il Ministro si sofferma quindi sugli aspetti principali del provvedimento: in primo luogo sul Consiglio nazionale dei beni culturali, ove un terzo dei componenti viene designato dalle Regioni e dagli altri enti locali; sulla struttura del Ministero, che prevede una sola Direzione generale (per gli affari generali e per il personale) e tre uffici centrali; sugli Istituti centrali, che sono stati riformati e coordinati con le Regioni per assolvere a funzioni anche a loro servizio; sugli organi periferici, in particolare sulle conferenze regionali dei sovrintendenti e sui comitati misti Stato-Regioni per il reciproco scambio di informazioni e la programmazione di iniziative comuni. Conclude ribadendo che con l'emanazione del decreto delegato, che risponde ad un obbligo imposto dalla legge, non si è inteso in alcun modo pregiudicare futuri riordinamenti del settore.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore Modica esprime soddisfazione per la celerità nei tempi di attuazione della

delega pur se mista al rammarico che sia mancata l'opportunità di acquisire suggerimenti della Commissione per le questioni regionali prima dell'emanazione del decreto delegato. Esprime invece le sue critiche sulla soluzione organizzativa adottata, in contrasto con l'esigenza di una struttura amministrativa agile; per formare nuovi orientamenti nelle masse occorre infatti mobilitare tutti i soggetti dell'ordinamento repubblicano. Esprime altresì la preoccupazione che il comitato misto regionale sanzioni una soluzione imperniata sulla doppia burocrazia, uno dei modi classici con cui lo Stato centralizzato ha finora vanificato il decentramento. L'oratore ritiene inoltre inadeguato nei confronti dei poteri urbanistici della Regione prevedere che i sovrintendenti ai beni ambientali mantengano semplicemente relazioni con le Regioni ed auspica che una riforma delle leggi di tutela, risalenti al '39, venga fatta con lo spirito di adeguare la normativa statale ai poteri delle Regioni, superando sulla base della legge n. 382, alcune angustie più letterali che sostanziali dell'articolo 117 della Costituzione, pervenendo ad una struttura periferica dei beni culturali che affidi la piena gestione alle Regioni con larghi trasferimenti e deleghe di funzioni.

Il senatore Ripamonti, dopo aver premesso di essere ben consapevole della difficoltà di studiare modelli organizzativi nuovi in questo settore, anche per l'opposizione del personale a staccarsi dalle concezioni tradizionali, ritiene che il Ministro abbia finora compiuto un buon lavoro, che ha posto le basi per ulteriori miglioramenti. Dichiarò quindi che mentre gli aspetti di tutela e conservazione dei beni culturali debbono spettare allo Stato per non rompere l'unitarietà dei criteri, la fruizione e l'utilizzo dei beni debba essere affidato alle Regioni. Convienne altresì sullo schema del Comitato regionale misto, che considera un'utile base per una futura articolazione della gestione di detti beni. Solleva quindi il problema degli aspetti urbanistici auspicando che il Ministro contribuisca ad una proficua azione di indirizzo e coordinamento e conclude auspicando l'apporto della scuola per creare una co-

scienza di difesa e valorizzazione del bene culturale e ambientale.

Il deputato Triva chiede al ministro Spadolini se l'assetto funzionale del Ministero abbia corrisposto ad una impostazione astratta o abbia tenuto conto della legge n. 382. Più precisamente se egli abbia ricevuto dal Ministro per le regioni una richiesta circa eventuali funzioni da trasferire nel settore e quale risposta il Ministro per i beni culturali abbia dato. In tema di archivi, afferma quindi che il bilancio del Ministero degli interni registra fondi che danno la sensazione che i poteri residui in tema di documenti riservati vengano visti in chiave di separazione del relativo archivio, adombrando la possibilità di una duplicazione di competenze e responsabilità. Dopo aver criticato l'impianto organizzatorio del provvedimento delegato, che non ha tenuto conto, a suo avviso, dei poteri legislativi delle Regioni, l'oratore conclude dichiarando che occorre utilizzare la delega evitando una bipartizione di organi per lo stesso settore.

Dopo che il deputato Pisoni ha chiesto al Ministro quali poteri di intervento egli abbia per garantire una visione unitaria sotto il profilo urbanistico e ambientale, nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, replica il ministro Spadolini. Egli dichiara innanzitutto che nelle Province autonome e in Sicilia non residua quasi nessun potere al Governo, onde occorre riconoscere al Consiglio nazionale dei beni culturali l'effettività di strumento di raccordo. Si augura in proposito che non si istituiscano consulte regionali distruggendo l'unità scientifica della tutela e che non si separino le sovrintendenze siciliane chiudendole nell'arco culturale del territorio regionale. Auspica quindi che il Consiglio nazionale possa emettere pareri aventi natura vincolante sui criteri scientifici di conservazione e di tutela e che le sovrintendenze possano venir concepite come organi scientifici del tipo dell'università, sia pure opportunamente riorganizzate. Dichiarò quindi che mentre l'attuazione della legge n. 382 non risulta in alcun modo pregiudicata (egli rileva come nel decreto delegato vi sia un espresso richiamo in tal senso) ritiene però un erro-

re trasferire poteri alle Regioni in materia vincolistica senza aver prima riformato la legislazione di tutela in rapporto alla riforma urbanistica ed alle esigenze ambientali, ad evitare di trasferire il centralismo dallo Stato alla periferia. Circa gli archivi, precisa che la linea di tendenza deve essere unitaria, e che quindi i poteri di controllo sui documenti riservati debbono svolgersi in modo da salvaguardare l'unità scientifica e da evitare duplicazioni di competenze o una seconda Direzione generale degli archivi, esclusa formalmente dal testo della legge delega. Il Ministro conclude raccomandando alla valutazione della Commissione gli orientamenti da lui manifestati che intende ribadire anche nel corso dell'attuazione della legge numero 382.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Oliva dichiara che dopo le ulteriori sollecitazioni dei rappresentanti regionali e le dichiarazioni dei Presidenti dei due rami del Parlamento nell'incontro del 28 novembre è opportuno dedicare una seduta per verificare gli orientamenti dei Gruppi, ai fini di eventuali modifiche sia dei Regolamenti, che legislative, in ordine alle funzioni della Commissione. Informa quindi i commissari che il ministro dell'interno Gui ha espresso la sua disponibilità per un'eventuale seduta sui temi oggetto della relazione da lui tenuta all'incontro di Parigi dei Ministri responsabili delle collettività locali dei paesi membri del Consiglio d'Europa. Conclude informando che in una delle prossime sedute inizierà l'esame dello schema di decreto delegato sul riordinamento del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

La seduta termina alle ore 19,15.

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1975

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Viviani, ha deliberato di esprimere:

a) *parere favorevole sui disegni di legge:*

« Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea » (1897), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 12^a Commissione*);

« Istituzione e regolamentazione del mercato ristretto presso le Borse valori » (2215), d'iniziativa del senatore De Ponti (*alla 6^a Commissione*);

« Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica » (2333) (*all'Assemblea*);

b) *parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

« Disciplina del mercato dell'arte moderna » (2114), d'iniziativa dei senatori Russo Luigi ed altri (*alle Commissioni riunite 7^a e 10^a*);

« Modifiche alla legge 18 aprile 1975, numero 110, contenente norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi » (2309) (*alla 1^a Commissione*).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15